

N. R.G. 2294/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2294/2024
tra

ATTORE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

CONVENUTO

Alle ore 14,45, all'udienza odierna, innanzi al dott. Maria Luisa Pugliese, sono comparsi in collegamento da remoto:

Per

Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE nessuno compare

I difensori presenti discutono oralmente la causa riportandosi alle proprie istanze, deduzioni e conclusioni.

Il Giudice

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza alle ore 17.

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

Alle ore 17 il giudice legge la sentenza, assenti i difensori che hanno rinunciato a comparire.

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

N. R.G. 2294/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2294/2024** promossa da:

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il
patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO

RESISTENTE

Avente ad oggetto: detassazione pensione vecchiaia INPS residente all'estero.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18.5.2024 conveniva in giudizio l'INPS.
Il ricorrente esponeva di essere titolare di trattamento pensionistico INPS gestione privata Categoria
VOCUM, numero 06703394, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, quantificandola in via
provvisoria nella somma lorda di € 1.675,39 per il 2022 e assoggettandola a ritenuta Irpef (doc. 2
ric.). Esponeva, inoltre, di essersi trasferito da luglio 2022, in via definitiva, in Bulgaria, ove ha la
residenza fiscale, e svolge in modo stabile e continuativo la sua vita personale e affettiva
nell'ambito del suo nucleo familiare, composto da lui stesso e dalla sua compagna, cittadina
bulgara; che, al fine di non incorrere nelle doppie imposizioni, il ricorrente aveva richiesto all'INPS
la defiscalizzazione della propria pensione in Italia e, prima di incardinare il presente giudizio, in

via amministrativa di autotutela, la corresponsione al lordo del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° luglio 2022 o, quantomeno, dalla data di iscrizione all'Aire. Tuttavia l'INPS aveva comunicato, con PEC del 9.4.2024, di non poter dare seguito alla richiesta del ricorrente (doc. 11 ric.).

Svolte tali premesse, ritenuta illegittima la determinazione dell'Inps, concludeva il ricorso formulando le seguenti domande:

“(...)in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione - ritenuto illegittimo il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico 27 ottobre 2023 adottato dall'INPS nella parte in cui ha continuato ad assoggettare al regime impositivo italiano la pensione del ricorrente, da agosto 2022, data in cui il ricorrente si era trasferito in Bulgaria e aveva ivi la residenza fiscale; 1. disapplicare il provvedimento de quo in parte qua; 2. accertare e dichiarare, in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria 21 settembre 1988, ratificata con legge 29 novembre 1990 n. 839 e/o, in subordine, del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, il diritto del ricorrente alla detassazione della pensione anticipata privata Categoria VOCUM numero 06703394 in godimento ad _____, erogato dall'INPS gestione privata e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute in forza del provvedimento impugnato, da agosto 2022, o in subordine, da luglio 2023 anche di quelle via via maturate e maturande nel corso del giudizio; condannare l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del suo Direttore p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande 27 (CF 80078750587 e l'INPS di San Giorgio di Piano alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme indebitamente trattenute dal 1/08/2022, o in subordine, da luglio 2023, sino alla data di effettiva applicazione della detassazione, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma rivalutata, dal di del dovuto al saldo e ai sensi dell'art. 1284 c.c. Con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati di spese generali, cpa e iva, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari (...).

L'INPS, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava le pretese del ricorrente e ne chiedeva l'integrale rigetto per le articolate ragioni dedotte nella propria memoria difensiva.

La causa, autorizzato il deposito di note conclusive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna con sentenza contestuale.

Risulta incontestato che il ricorrente è titolare di trattamento INPS gestione privata. Inoltre, il ricorrente ha documentato la sua residenza fiscale in Bulgaria (cfr. doc. n. 6 ric.).

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, che ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le

evasioni fiscali, ratificata con L. n. 389/1990, all'art. 16 prevede: *“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un **residente** di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”*.

Il paragrafo 2 dell'art. 17 prevede: *“a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un **residente** di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”*

L'INPS, sulla scorta del messaggio del 3 aprile 2023, che recepisce quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, ha erogato assoggettandola a ritenuta Irpef la pensione al ricorrente, sul presupposto che, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni della Convenzione citata, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se è in possesso della cittadinanza di tale Stato, requisito pacificamente insussistente nel caso in esame, essendo il ricorrente cittadino italiano.

La tesi dell'INPS non si ritiene fondata per le motivazioni espresse dal Tribunale di Viterbo in fattispecie analoga nella sentenza n. 428 del 17.11.2022 citata e prodotta dal ricorrente che vengono condivise ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.cp.c e di seguito si trascrivono: *“[...] Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara. La ricostruzione ermeneutica dell'Istituto, inoltre, risulta incoerente alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione. In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell'altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà*

sottoposto alla sola imposizione bulgara. Dunque il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla cassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17 [..]". Ebbene, in base a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione sopra citata, il ricorrente deve essere assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie in Bulgaria.

Il ricorso promosso da _____ viene pertanto accolto.

Le spese del processo, liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi D.m. n. 147/22, stante la non complessità della ricostruzione in fatto e in diritto della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:

- in accoglimento del ricorso promosso da _____, dichiara il diritto del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento; per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione di _____ con decorrenza dal luglio 2022 maggiorate degli interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € _____ per compensi, oltre spese forfettarie ex lege, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei Procuratori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Bologna il 14/01/2025

Il Giudice Unico
Maria Luisa Pugliese

